

# Modifica regolamento

\*\*

\*\*



---

**MODIFICA ART. 38 DEL REGOLAMNETO IUC ( DELIBERA G.M. N. 157  
DEL 12.06.2015).**

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO  
COMUNALE  
Numero 66  
del 17-07-2015

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 66 del 17-07-2015**

\*\*\*\*\*

**Testo Modifica ART. 38 DEL REGOLAMENTO IUC ( DELIBERA G.M. N. 157 DEL  
12.06.2015).**

\*\*\*\*\*

## **VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Il Dirigente della Ripartizione II^ Affari Economici e Finanziari, sulla scorta delle direttive dell'Amministrazione Comunale, propone alla G.C. di adottare la seguente deliberazione

VISTO il regolamento comunale della IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con la deliberazione consiliare n.59 del 29.09.2014, esecutiva ai sensi di legge e successivamente più volte modificato, con il quale è stata disciplinata l'applicazione della Imposta Unica Comunale, nelle sue tre articolazioni, rappresentate dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI;

VISTO in particolare l'art.38 del citato regolamento, il quale, in materia di TARI (Tassa Rifiuti), disciplina il regime della riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale intende procedere con la massima sollecitudine ad avviare un servizio sperimentale di raccolta differenziata, al fine di ridurre i costi di gestione del servizio di igiene ambientale e, conseguentemente, ridurre il carico tributario a carico dei contribuenti, con particolare riferimento alle utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato;

CONSIDERATO che l'attuale formulazione del citato art.38, potrebbe non essere adeguato rispetto alle modalità con le quali l'Amministrazione comunale intende incentivare le utenze domestiche alla raccolta differenziata

EVIDENZIATO in particolare che il succitato art.38 prevede due soglie di riduzione: della quota variabile della tariffa: una forfettaria per tutte le utenze domestiche che aderiscono ad un servizio di raccolta differenziata attuata dal soggetto gestore, regolarmente approvato ed autorizzato ed una ulteriore soglia di riduzione ( che si somma alla prima) per le utenze domestiche che conferiscono nei centri di raccolta tramite sistema di pesatura, **con un limite massimo del 5% della quota variabile;**

RITENUTO che tale sistema di applicazione delle riduzioni della quota variabile della tariffa non incentiva in maniera adeguata le utenze domestiche a conferire rifiuti differenziati, soprattutto in relazione alla soglia massima del 5% prevista dal succitato articolo;

RITENUTO, pertanto, necessario riformulare la norma suddetta in modo da elevare il beneficio a favore delle utenze domestiche in maniera proporzionale alla quantità di rifiuti differenziati conferiti, con l'unica soglia massima rappresentata dalla quota variabile della tariffa, che deve costituire il plafond di riduzione che ciascun contribuente può raggiungere al massimo con il conferimento;

Si propone pertanto alla Giunta Comunale di approvare la seguente proposta:

1)-Sottoporre al Consiglio Comunale di **modificare il testo dell'art.38** concernente “riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche”, **come di seguito riportato:**

*“1.sono introdotte le riduzioni previste dalla vigenti disposizioni in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti.*

*2.Si può stabilire annualmente, con separato ed apposito provvedimento del competente organo comunale:*

*a) un coefficiente di riduzione della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che aderiscono formalmente a specifici servizi di raccolta differenziata organizzati dal Gestore del servizio ambientale, a condizione che vengano rispettate le modalità di conferimento stabilite nei programmi di raccolta approvati ed autorizzati. La riduzione spettante sarà imputata a consuntivo, negli avvisi di pagamento successivi all'attestazione del riconoscimento della stessa;*

*b) per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta, tramite sistema di pesatura che permetta di ricondurre e quantificare i conferimenti delle singole utenze, è prevista una riduzione fino ad un massimo della quota variabile della tariffa. La riduzione sarà imputata a consuntivo degli avvisi di pagamento successivi all'attestazione del riconoscimento della stessa.””*

2)- Dare atto che le riduzioni di cui al novellato art.38 del regolamento IUC devono essere previste nel piano finanziario del servizio di igiene ambientale, in ossequio al principio previsto dall'art.1 comma 654 della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), della integrale copertura degli oneri del servizio.

3)- richiedere sulla presente deliberazione il parere del collegio dei revisori e della competente commissione consiliare permanente.

4)-dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.12 – clmma 2 – della l.r. n.44/1991, al fine di avviare sollecitamente l'iter di approvazione della modifica della disposizione regolamentare in questione.